

Roma, 2 dicembre 2008

**Circolare n. 195/2008**

**Oggetto: Autotrasporto – Esenzione fiscale e contributiva per gli straordinari dei conducenti – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n.165270 del 27.11.2008.**

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla legge 133/2008, ha stabilito che il 28% della retribuzione percepita nel 2008 dai conducenti delle imprese di autotrasporto per prestazioni di lavoro straordinario è esente da tassazione e da contribuzione previdenziale.

Pertanto su quell’importo non sono dovuti l’Irpef e i contributi previdenziali a carico dei dipendenti, né gli oneri sociali a carico delle imprese. Rimane viceversa da applicare l’imposta sostitutiva del 10% ai sensi della legge n.126/2008 sull’imponibile massimo di 3 mila euro (cd detassazione degli straordinari).

**Limite del *de minimis*** – L’agevolazione è fruibile nel limite di 100 mila euro in un triennio; pur non essendo specificato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che concorra alla determinazione del predetto limite solo l’importo del beneficio contributivo goduto dall’azienda. Si rammenta inoltre che rientra nel cumulo del *de minimis* lo sconto del bollo auto di cui alla stessa legge n.133/2008, reso operativo col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.146981 dell’8.10.2008.

**Conguagli fiscali e contributivi** – Le ritenute fiscali e previdenziali già trattenute nelle buste paga potranno essere restituite ai dipendenti in occasione dei conguagli fiscali e previdenziali relativi al 2008. Per il recupero dei maggiori oneri sociali versati dalle imprese si è in attesa delle istruzioni dell’Inps che indicheranno gli appositi codici per poter evidenziare i relativi crediti nei modelli DM10. Per quanto riguarda gli straordinari relativi a dicembre (e al mese di novembre qualora non siano ancora state erogate le buste paga), l’esenzione fiscale e contributiva è operativa *ex lege*.

**CUD 2008 e Modello 770** – L’importo esente da tassazione e da contribuzione dovrà essere indicato separatamente nei CUD 2008 da consegnare ai conducenti e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.170, 156 e 128/2008*  
*Allegato uno*  
*D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*Protocollo n.165270 / 2008*



*Provvedimento di determinazione della misura della percentuale della retribuzione relativa a prestazioni di lavoro straordinario percepita nel 2008 che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196)*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, e

## **IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

### **DISPONGONO**

1. Percentuale di lavoro straordinario non imponibile

1.1. La misura della percentuale della retribuzione percepita nel 2008, relativa a prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti dalle imprese autorizzate al trasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è stabilita al 28 per cento

## 2. Limite di fruizione dell'agevolazione

2.1. La misura indicata al punto 1 compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») e del limite complessivo di euro 100.000, per il settore del trasporto su strada, ivi previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

## 3. Adempimenti

3.1. L'importo che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, determinato ai sensi del punto 1.1, è separatamente indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.

### *Motivazioni*

L'articolo 83-*bis*, comma 25, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196), ha previsto che, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, una percentuale delle somme

percepito nel 2008, relative alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Il comma 27 del medesimo articolo 83-*bis* demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di stabilire la misura della percentuale delle retribuzioni di lavoro straordinario che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, ai sensi del comma 25, nonché le disposizioni applicative eventualmente necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 31 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure previste nell'articolo 83-*bis* citato, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Al riguardo, con nota n. 0074036 del 19 settembre 2008, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha comunicato, con riferimento agli adempimenti di cui al comma 31 dello stesso articolo 83-*bis* - sentito il competente Dipartimento per le politiche europee, ed avuto riguardo al regolamento comunitario sugli aiuti di Stato d'importanza minore ("*de minimis*") n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, che ha esteso il campo di applicazione della relativa disciplina anche al settore dei trasporti ed ha stabilito, per tale settore, in 100.000 euro per impresa nell'arco di un triennio, la soglia minima al di sotto della quale gli aiuti di Stato sono consentiti, senza necessità di notifica alle autorità comunitarie - che le agevolazioni fiscali e contributive accordate al settore dell'autotrasporto dai commi 24, 25 e 26, rappresentando aiuti di Stato di tipo selettivo, non appaiono compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nell'adozione dei relativi provvedimenti, occorre tener conto che le agevolazioni

complessivamente fruite da ciascuna impresa non potranno superare la soglia fissata dal citato regolamento “*de minimis*”.

Con nota dell’8 ottobre 2008 prot. n. 0080177 il suddetto Ministero ha comunicato che la dichiarazione delle imprese relativa al rispetto di tale soglia può essere resa anche in sede di dichiarazione dei redditi, atteso che nella medesima sede si concluderà l’iter procedurale per la concessione dell’agevolazione.

La misura dell’agevolazione è stata determinata sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali con nota del 31 ottobre 2008, prot. n. 4111/2008/Rep. IV, ripartendo lo stanziamento di 30 milioni di euro in base alle stime riguardanti gli il numero degli addetti alla guida dipendenti delle imprese di autotrasporto merci su strada, il numero medio pro-capite annuo di ore di straordinario e la retribuzione media per ogni ora.

In particolare, in base ai dati forniti dall’INPS risulta che il numero degli operai dipendenti delle imprese di autotrasporto merci su strada (anno 2008) è pari a circa 164.000 unità, delle quali si può assumere che l’80% (131.200) sia rappresentato da addetti alla guida.

In relazione agli addetti alla guida è stato considerato un numero medio pro-capite annuo di ore di straordinario pari a 100 e una retribuzione media per ogni ora pari a 10,75 euro.

Tenuto conto della previsione del comma 25 secondo la quale “ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza”, la nuova misura si cumula con quella preesistente in base alla quale le retribuzioni percepite nel secondo semestre del 2008 per lavoro straordinario effettuato nello stesso periodo sono soggette all’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Infine è stato previsto che le somme erogate ai dipendenti in esenzione da imposte e contributi, in applicazione del richiamato articolo 83-bis, comma 25,

del decreto-legge n. 112 del 2008 dovranno essere indicate separatamente nella dichiarazione del sostituto d'imposta, modello 770, e nel CUD.

*Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.*

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento*

Articolo 83-bis, commi da 25 a 27, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 26 novembre 2008

<p>IL DIRETTORE DELL' AGENZIA</p> <p><i>f.to</i> Attilio Befera</p>	<p>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p><i>f.to</i> Giovanni Geroldi</p>
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993